

esclusi coloro che hanno le funzioni di Cassiere, di Controllore e di Fiduciario del Cassiere, può essere corrisposta, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione, una indennità annuale, non superiore però al due e mezzo per cento dell'ammontare della cauzione.

Capo VII

Gerarchia, equiparazioni di gradi e retribuzioni.

Art. 29.

La posizione gerarchica degli impiegati è determinata dal grado; nello stesso grado dalla classe; nella stessa classe dalla data della promozione; a parità di classe e di data di promozione, dalla anzianità di servizio presso l'Istituto.

Quando anche l'ultimo aumento di stipendio sia avvenuto in uno stesso giorno, la posizione gerarchica è determinata dalla data dell'ammissione nell'impiego e, quando questa sia contemporanea, dalla età.

Art. 30.

Il grado di Ispettore Compartimentale è equiparato al grado di Capo ufficio; quello di Ispettore Centrale al grado di vice Capo ufficio;